

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA**

**PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1.1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento ed esecuzione, da parte dell’Azienda Multiservizi Andora S.r.l. (di seguito anche solo “AMA S.r.l.” o “Società”), dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, 50, 141 e 148, 149 e 150 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 così come successivamente modificato dal D.lgs. n. 209/2024 (di seguito anche solo “Codice”) e dell’art 16, comma 7, del 19 agosto 2016, n. 175, finalizzate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

1.2. Il presente Regolamento mira ad assicurare la tempestività dei processi di acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei vincolanti principi del principio del risultato, di legalità, di trasparenza e di concorrenza, nonché dell’efficacia, efficienza, economicità, correttezza ed imparzialità dell’azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specifiche esigenze di AMA S.r.l..

1.3. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento e nel Codice, ai sensi dell’art. 12 dello stesso Codice:

- a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

1.4. Il valore stimato delle procedure è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’art. 14 del Codice. E’ vietato l’artificioso scorporo delle procedure al fine di sottoporle alla disciplina del Regolamento o di applicarvi un disciplina diversa dal dovuto.

1.5. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell’IVA ed eventuali altri oneri di legge.

1.6 Il presente Regolamento disciplina, altresì, il riconoscimento e le modalità di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del D.lgs n. 36/2003 così come successivamente modificato dal D.lgs 3.12.2024 n. 209.

**ART. 2 – PRINCIPI COMUNI AGLI AFFIDAMENTI**

**2.1.** L'affidamento e l'esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono informati al rispetto nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, del Codice e, in particolare, dei principi del risultato, della legalità, trasparenza e concorrenza, nonché dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

**2.2.** L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avviene nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

**2.3.** In applicazione del principio di rotazione la Società di norma non affida un contratto al contraente uscente nei casi in cui i due affidamenti siano consecutivi ed abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

**2.4.** La Società, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice ripartisce gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tal caso il divieto di affidamento di cui al comma 2.3 si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2.5, 2.6 e 2.7.

**2.5.** In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato ed alla effettiva assenza di alternative e previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

**2.6.** Per i contratti affidati dalla Società con la procedura negoziata senza bando di cui al successivo art. 10 non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato venga effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

**2.7.** E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 5.000,00.

**2.8.** Trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui all'art. 57 del Codice in tema di clausole sociali e criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

### **ART. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO – INDIVIDUAZIONE E NOMINA**

**3.1.** La disciplina contenuta nel presente articolo opera ai sensi dell'art. 141, comma 4, lett. b), del Codice.

**3.2.** Per ogni procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture la Società nomina un Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche "RUP") per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della prestazione.

**3.3.** Per tutte le procedure di affidamento svolte da AMA S.r.l., di norma il RUP è individuato nella figura del Direttore Generale a seguito di nomina del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Organo Amministrativo, o, in alternativa ed in caso di effettiva carenza nell'organico di figure professionali adeguate a ricoprire l'incarico di RUP, è individuato nella figura dell'Amministratore Delegato o, in sua assenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per le procedure di affidamento di importo non superiore ad € 5.000,00 a seguito di apposita nomina da parte del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Organo Amministrativo può essere altresì essere individuato quale RUP il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e/o il Responsabile dell'ufficio Amministrativo.

**3.4.** Il RUP svolge i propri compiti con il supporto del personale della Società.

**3.5.** L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

**3.6.** Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale, ai sensi dell'articolo 35-*bis* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

**3.7.** Il nominativo del RUP ed i rispettivi riferimenti sono sempre indicati nel provvedimento di affidamento diretto o nella lettera di invito a presentare un'offerta.

#### **ART. 4 – COMPITI E ATTIVITA' DEL RUP**

**4.1.** Il RUP svolge tutte le attività indicate all'art. 15 del Codice, nonché negli artt. 7 e 8 dell'Allegato I.2 del Codice stesso, con particolare riguardo ai compiti relativi alle procedure dalla fase di programmazione alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, ove ciò non sia specificatamente attribuito ad altri organi o soggetti.

**4.2.** Il RUP riferisce all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, sui fatti che determinano o fanno ritenere possibile il verificarsi di irregolarità, rallentamenti e/o contestazioni facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative già assunte a tal fine.

**4.3.** Con particolare riferimento alla fase di esecuzione del contratto, il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori.

**4.4.** Il Responsabile Unico del Progetto è soggetto diverso dal Direttore dell'esecuzione

del contratto, nei seguenti casi:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;
- gli interventi di importo superiore ad € 500.000,00.

**4.5.** Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico debitamente abilitato.

**4.6.** Il RUP può delegare al personale della Società lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del Codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.

**4.7.** Il RUP conferma il Certificato di regolare esecuzione (CRE) emesso dal Direttore lavori (DL) o dal Direttore esecuzione contratto (DEC) per gli affidamenti di importo inferiore a 1 milione di Euro, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00€ il CRE è sostituito dal visto del DL o DEC sulle fatture di spesa, attestante la rispondenza dei lavori o servizi o forniture eseguiti.

## **Art. 5 - RESPONSABILI DI FASE - INDIVIDUAZIONE E NOMINA**

**5.1.** Ferma restando l'unicità del RUP, la Società, ricorrendone i presupposti previsti dal presente Regolamento, può nominare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico quale Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ed il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento. Le rispettive responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferma restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

## **PARTE II - RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE**

### **ART. 6 – INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE**

**6.1.** Ai sensi dell'art. 45 del Codice, la Società, nell'ottica del principio di risultato, destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale, incluso anche quello con qualifica dirigenziale, specificate nell'allegato I.10 del Codice, a valere sugli stanziamenti

previsti per le singole procedure di affidamento negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Società, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa, al netto delle opzioni e al lordo dei costi della manodopera, degli oneri della sicurezza senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. Il contributo fiscale IRAP a carico della Società e del relativo bilancio, dovrà essere inserito nel quadro economico, non rientrando nella quota dell'incentivo tecnico.

La disciplina dell'incentivazione contenuta nel presente articolo si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui sia nominato anche il Direttore dell'Esecuzione (DEC).

**6.2.** L'incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP). Inoltre, l'incentivo può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti. La Società, laddove si avvale del Comune di Andora quale centrale di committenza, può destinare, anche su richiesta del predetto Comune, le risorse finanziarie di cui al comma 6.1 o parte di esse ai dipendenti comunali in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 6.1.

**6.3.** La misura dell'incentivo è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui al successivo art. 8. L'importo di cui all'art. 6.1., in particolare, è destinato:

- a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 6.4, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 6.5, per una quota dell'80%;
- b. alle finalità di cui al successivo art. 6.8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

**6.4.** In ogni caso, sono destinatari dell'incentivo esclusivamente i dipendenti che svolgono funzioni tecniche tipizzate dall'art. 45 e dall'Allegato I.10. Restano escluse attività prive di contenuto tecnico.

**6.5.** Esulano dall'ambito delle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse, presiedono alla liquidazione dell'incentivo, che costituisce la fase di natura contabile e finanziaria che conclude l'intero procedimento senza esserne parte costitutiva.

Gli incentivi tecnici possono essere ripartiti anche tra i collaboratori dei Rup o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, indipendentemente dal profilo tecnico o amministrativo.

In particolare, ai fini del riconoscimento degli incentivi in oggetto si tiene conto del ruolo e delle attività del RUP e di quello di responsabile di fase:

**Attività del RUP:** tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, oltre a quelle previste dall'art.6 all'All. 1.2 del Codice.

### **Fase ed attività di programmazione**

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);

### **Fase ed attività di progettazione**

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;

### **Fase ed attività di affidamento**

- predisposizione dei documenti di gara;
- oltre a quelle specificamente indicate all'art. 7 All. 1.2 del Codice.

### **Fase ed attività di esecuzione**

- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

I collaboratori possono essere destinatari dell'incentivo esclusivamente se il loro contributo riguarda attività di supporto tecnico documentabili.

**6.6.** L'incentivo complessivamente maturato dall'unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dall'unità di personale.

L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 6.4.

**6.7.** Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 6.1., escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o non corrisposto per le ragioni di cui al comma 6.3. è destinato ai fini di cui ai commi 6.8. e 6.9.

**6.8.** Con le risorse di cui al comma 6.7. la Società acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

**6.9.** Una parte delle risorse di cui al comma 6.4 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## **Art. 7 - GRUPPO DI LAVORO**

**7.1.** Il Direttore Generale individua la struttura tecnico-amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell’incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascun membro, compresi i responsabili di fase, se nominati e, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo contestualmente in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste. Il provvedimento individua puntualmente, per ciascun competente, le specifiche attività tecniche attribuite ai fini dell’incentivo.

**7.2.** Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente, se coinvolto nelle attività incentivabili.

**7.3.** I dipendenti, anche nella veste di responsabili di fase, indicati nel provvedimento di individuazione della struttura, assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.

**7.4.** La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai membri coinvolti, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.

**7.5.** Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-*bis* del D.lgs. n. 165/2001. Il Direttore Generale che dispone l’incarico è tenuto ad accertare l’insussistenza delle citate situazioni e a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

**7.6.** Ai fini della nomina e dell’inserimento dei responsabili di fase di cui all’art. 15 del D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) motiva la necessità dell’incarico specificando le mansioni da delegare rispetto a quelle previste nell’allegato I.2 del medesimo decreto.

Il RUP è, inoltre, tenuto a proporre la percentuale di incentivo da assegnare al responsabile di fase, determinando l’assorbimento di tale quota nell’incentivo spettante al RUP stesso e provvede con atto formale alla designazione e alla conseguente rideterminazione della ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.

**7.7.** Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può modificare la composizione del gruppo di lavoro anche dopo l’avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, qualora sopraggiungano esigenze organizzative, variazioni nelle competenze necessarie o cause di forza maggiore.

## **ART. 8 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVAZIONE**

**8.1.** Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente regolamento:

- a. i lavori di importo inferiore a € 20.000,00 (ventimila euro);
- b. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 (cinquemila euro);
- c. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
- d. i lavori in amministrazione diretta;
- e. le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice;
- f. le attività svolte dai dipendenti per le quali sia prevista un'ulteriore forma di remunerazione specifica, onde evitare sovra incentivazione;
- g. i servizi e le forniture per cui non sia nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove previsto dalla normativa vigente.

**8.2.** È fatta salva la facoltà della Società di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti.

In tal caso, l'incentivazione di cui al presente regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

## **Art. 9 Incentivi per lavori, servizi e forniture - Graduazione della misura incentivante**

**9.1.** La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare o del servizio o della fornitura da affidare.

**9.2.** Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti esclusivamente a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 113 del Codice.

**9.3.** La percentuale da applicare è definita in base alle fasce indicate nelle **Tabella 1** per i lavori, **Tabella 2** per i servizi e **Tabella 3** per le forniture allegata al presente Regolamento.

**9.4.** Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. In ogni caso dalla base di calcolo della quota dell'incentivo è decurtato l'im-

porto dei contratti che sarebbero stati esclusi dall'applicazione del presente disciplinare se considerati separatamente.

## **ART. 10 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO**

**10.1.** Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi sono attribuite fra i diversi componenti del gruppo di lavoro e sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

**10.2.** La ripartizione delle risorse di cui al comma 9.1 è disciplinata dalla **Tabella 1** per i lavori, **Tabella 2** per i servizi e **Tabella 3** per le forniture, allegate al presente Regolamento. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili e sono comprensive dei corrispondenti oneri riflessi.

**10.3.** La percentuale indicata nelle tabelle è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dalla società e delle normative vigenti. In caso di accorpamento di più fasi progettuali in un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

**10.4.** Qualora una o più attività previste nelle tabelle non vengano svolte singolarmente ma siano integrate in un'altra fase della procedura, la riparametrazione dell'incentivo avviene per garantire il riconoscimento delle attività effettivamente svolte dal personale interno. La riparametrazione deve essere motivata e approvata con specifico provvedimento del Direttore Generale, assicurando coerenza con l'importo totale degli incentivi disponibili e con il limite massimo del 2% stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

**10.5.** Se una o più attività non vengono svolte e non risultano integrate in altre fasi, le risorse corrispondenti confluiscono nella quota del 20% di cui all'art. 5.8 e sono destinate agli investimenti in innovazione e formazione del personale.

## **ART. 11 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI**

**11.1.** Qualora siano previsti lavori, servizi o forniture opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto. L'accantonamento delle somme relative alle parti opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica, limitatamente alle funzioni relative all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione.

**11.2.** Le varianti conformi all'art. 120, co. 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45 del Codice. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, co. 13, del Codice e deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del Direttore Generale.

**11.3.** Non comportano, in ogni caso, la maturazione di incentivi le varianti di cui all'art. 120, co. 1, lett. b), e di cui all'art. 120, co. 3, del Codice.

**11.4.** Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori da carenze nella fase di pianificazione e progettazione. La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.

**11.5.** In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "*funzionale*" ovvero "*prestazionale*". In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziato per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

## **ART. 12 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE**

**12.1.** L'incentivo è attribuito a ciascun destinatario secondo le quote indicate nelle tabelle allegato al presente Regolamento.

Ai fini dell'attribuzione, il Direttore Generale tiene conto dei seguenti criteri:

- il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività assegnata;
- la completezza e la conformità dell'attività svolta rispetto alle disposizioni ricevute;

- la competenza e professionalità dimostrate nello svolgimento delle funzioni assegnate;
- la capacità di risoluzione dei problemi al fine di garantire la tempestività (tempi) e l'efficienza economica (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'attribuzione dell'incentivo è subordinata alla verifica della corrispondenza tra attività svolte e funzioni tecniche tipizzate.

**12.2.** L'incentivo è corrisposto esclusivamente per le attività effettivamente svolte, anche nel caso in cui l'opera non venga realizzata o il servizio/fornitura non sia acquisito, purché l'attività sia stata completata conformemente agli incarichi assegnati.

**12.3.** La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Direttore Generale deve basarsi su idonei elementi valutativi, che devono essere esplicitati nelle modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

**12.4** I dipendenti responsabili delle attività incentivate che non rispettino gli obblighi previsti dalla legge o dai provvedimenti attuativi, o che non svolgano le attività assegnate con la necessaria diligenza, sono esclusi dall'incentivazione. Il Direttore Generale procede alla verifica e all'eventuale esclusione con provvedimento motivato.

### **ART. 13 - ATTIVITÀ ARTICOLATE E SINGOLE**

**13.1.** Qualora un'attività sia svolta da più figure professionali (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore dell'esecuzione e direttori operativi), spetta alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione degli altri soggetti assegnati alla medesima attività. La ripartizione dell'incentivo avviene all'interno della percentuale assegnata, con l'indicazione delle quote spettanti a ciascun componente del gruppo di lavoro, tenendo conto dell'effettivo apporto prestato.

**13.2.** In assenza di collaboratori o altre figure aggiuntive per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è attribuita al responsabile dell'attività, previo accertamento del rispetto dei presupposti per la corresponsione.

### **ART. 14 - ASSEGNAZIONI COINCIDENTI DI PIÙ ATTIVITÀ**

**14.1.** Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dal Codice dei contratti pubblici.

**14.2.** Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 20% sulla percentuale minore, al fine di garantire un'equa distribuzione degli incentivi e di evitare duplicazioni eccessive di riconoscimenti economici:

- a. svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
- b. effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
- c. espletamento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dell'Esecuzione (art. 114, Codice);
- d. effettuazione da parte del Direttore dell'Esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

**14.4.** L'abbattimento della percentuale minore è applicato nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità dell'incentivazione, e viene determinato con provvedimento motivato dal dirigente competente.

## **ART. 15 - MATURAZIONE DELL'INCENTIVO**

**15.1.** Per i lavori di valore inferiore ad €. 500.000,00 e per i servizi e forniture di durata inferiore all'anno, il diritto all'incentivo matura al momento dell'approvazione del collaudo, o della verifica di conformità, o della regolare esecuzione.

**15.2.** Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, il diritto all'incentivo matura:

- a. al momento dell'adozione dell'atto di aggiudicazione, per le attività di programmazione, progettazione, verifica della progettazione e affidamento, incluse le attività di RUP e collaborazione al RUP fino alla fase di affidamento;
- b. al momento dell'approvazione del collaudo, o della verifica di conformità, o della regolare esecuzione per le attività relative alla esecuzione e alla verifica dell'esecuzione, incluse le attività di RUP e collaborazione al RUP per le fasi successive all'affidamento.

## **ART. 16 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE**

**16.1** Gli incentivi per le funzioni tecniche vengono corrisposti dal Direttore Generale, sentito il RUP se soggetto diverso, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.

**16.2** Il Direttore Generale, su proposta del RUP se soggetto diverso, redige per ciascun intervento una relazione, adeguatamente motivata, che accerta:

- le risorse potenzialmente erogabili;
- l'anno di maturazione dell'incentivo;
- la verifica del rispetto dei tempi e dei costi previsti, e il calcolo delle eventuali decurtazioni;
- le attività svolte da ciascuna unità di personale, richiamando l'atto di costituzione del gruppo di lavoro e le successive modifiche intervenute;
- la quota spettante a ciascuna unità di personale;
- le quote non erogate da destinare al fondo innovazione.

**16.3** Al fine dell'accertamento, il RUP, se soggetto diverso dal Direttore Generale, fornisce per iscritto a quest'ultimo tutte le informazioni necessarie all'elaborazione della relazione.

**16.4** Ai fini dell'accertamento del rispetto dei tempi e dei costi previsti, si fa riferimento ai tempi imposti dalla normativa nonché, a seconda dell'attività, ai tempi previsti dai cronoprogrammi, dai documenti di programmazione della Società.

Il Direttore Generale costituisce il gruppo di lavoro e definisce i tempi articolati nelle quattro fasi in cui si sviluppa il ciclo di vita dei contratti pubblici:

- **Programmazione:** per importi superiori a € 140.000,00 (servizi e forniture) o € 150.000,00 (lavori), vengono presi in considerazione i tempi del programma triennale; per importi inferiori a € 140.000,00 (servizi e forniture) o € 150.000,00 (lavori), non essendo prevista dal Codice la fase di programmazione si considerano i tempi a partire dalla progettazione.
- **Progettazione:** i tempi sono definiti dal Direttore Generale;
- **Affidamento:** i tempi sono stabiliti dall'Allegato I.3 al Codice;
- **Esecuzione:** rispetto della tempistica di cui all'allegato II.14 al Codice e dal Contratto.

Con riferimento ai costi si comparano i costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli previsti nel quadro economico di aggiudicazione e nel contratto.

**16.5** Nel caso di accertamento negativo o solo parzialmente positivo, il Dirigente competente riporta nella relazione le motivazioni degli errori e dei ritardi, anche valutando le giustificazioni presentate dal RUP o dal personale, prima di adottare l'atto definitivo.

**16.6** Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili dell'incremento dei tempi o dei costi non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.

**16.7** Ferme restando ulteriori forme di responsabilità, non ha in ogni caso diritto al compenso incentivante il personale che abbia violato gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non abbia svolto i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

**16.8** Nei casi di esito negativo o parzialmente positivo dell'accertamento, l'Ente procederà al recupero delle somme non dovute erogate, ove già corrisposte, anche mediante decurtazione delle quote di incentivo spettanti per altri interventi.

**16.9** Il Dirigente competente dispone con proprio atto la riduzione dei compensi nella misura stabilita dal successivo articolo 16, riservandosi la facoltà di segnalare eventuali responsabilità agli uffici preposti.

## **ART. 17 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE**

**17.1.** Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, salvo che il ritardo sia giustificato da cause di forza maggiore o da eventi imprevedibili non imputabili ai soggetti incentivati.

**17.2.** Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice o da eventi straordinari e non prevedibili, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto e si applicano le riduzioni indicate dall'art. 21 del Disciplinare sugli incentivi alle finzioni tecniche approvato dal Comune di Andora.

**17.3.** Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo spettante al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei la-

vori e al Collaudatore, se individuato, sarà decurtato secondo le percentuali indicate dall'art. 21 del Disciplinare sugli incentivi alle finzioni tecniche dal Comune di Andora.

**17.4.** Non influiscono sulla determinazione dell'incentivo erogabile i ritardi e costi non imputabili al personale ma dovuti, a titolo esemplificativo, a:

- modifiche di cui all'art. 120 del Codice;
- sospensioni di cui all'art 121 del Codice;
- inadempienze della ditta appaltatrice;
- modifiche normative, delle clausole contrattuali o dei documenti di programmazione dell'Ente;
- eventi eccezionali e imprevedibili;
- responsabilità di professionisti esterni.

**17.5** Le riduzioni sono applicate solo quando sia dimostrabile un nesso causale diretto tra l'attività svolta e il ritardo o l'aumento dei costi.

## **ART. 18 - QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA DELL'INCENTIVO**

**18.1.** A seguito dell'accertamento delle attività svolte, viene quantificato l'ammontare dell'incentivo da ripartire tra il personale secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

**18.2.** La relazione di accertamento delle attività svolte e del relativo incentivo spettante viene approvata con delibera del Direttore Generale.

## **ART. 19 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO**

**19.1.** La liquidazione del compenso è effettuata dal Direttore Generale, previa verifica dell'effettività delle attività svolte e dei relativi tempi, sentito il RUP, se soggetto diverso. Il Direttore Generale accerta e attesta le specifiche attività eseguite dal dipendente sulla base delle schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 209/2024.

**19.2.** La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, successivamente al termine delle singole fasi dell'intervento e/o dell'anno stesso. In caso di procedure pluriennali, la liquidazione può essere effettuata per stati di avanzamento, previa verifica della corretta esecuzione delle attività incentivabili (art. 45, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023).

**19.3.** Ai fini della liquidazione, il Direttore Generale, unitamente al RUP se soggetto diverso, predisponde una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/effettivamente svolta;
- la percentuale di completamento nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi di esecuzione;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
- l'eventuale applicazione di riduzioni o decurtazioni, in conformità all'art. 16 del presente Regolamento.

**19.4.** La liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche nei lavori e servizi di durata pluriennale può avvenire progressivamente in corrispondenza degli stati di avanzamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, purché sia rispettato il principio del risultato.

## **ART. 20 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PERSONALE DIRIGENZIALE**

**20.1** Ai sensi dell'art. 45, co. 4, del Codice, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, il personale con qualifica dirigenziale può essere destinatario degli incentivi per funzioni tecniche.

**20.2** Nel caso in cui un'attività sia interamente svolta dal personale con qualifica dirigenziale, le relative quote di incentivo possono essere riconosciute nei limiti previsti dalla normativa vigente e sulla base di una verifica dell'effettivo svolgimento delle funzioni incentivabili.

**20.3** Nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il Consiglio di Amministrazione (o altro soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione), sentito il RUP se diverso dal Direttore Generale, ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte.

## **ART. 21 - APPLICAZIONE E RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano l'art. 45 del Codice e l'Allegato I.10.

**PARTE III – PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO**

**ART. 22 ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI**

La Società istituisce e predispone un elenco aperto degli operatori economici per l’individuazione dei soggetti cui procedere agli affidamenti previsti dal presente Regolamento, suddivisi per rilevanza economica e categoria merceologica. Tale Albo è istituito attraverso modalità telematiche, sulla base dell’utilizzo della piattaforma informatica certificata “Traspare” in possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’art. 26 comma 2 del Codice ed è gestito tramite il portale [www.amandora.traspare.com](http://www.amandora.traspare.com). Per l’accesso e l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici della Società si utilizzano gli strumenti ed i sistemi informatici previsti per l’accesso a “Traspare”.

**ART. 23 – DISCIPLINA GENERALE**

**23.1.** La Società procede all’affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria secondo le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati tra gli iscritti nell’elenco di cui al precedente art. 5 e fermo restando il rispetto del principio di rotazione ove applicabile;
- b) affidamento diretto per lavori di di importo inferiore a 150.000,00 Euro, anche senza consultazione di più operatorio economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati tra gli iscritti nell’elenco di cui al precedente art. 6 e fermo restando il rispetto del principio di rotazione ove applicabile;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tra gli operatori iscritti nell’elenco di cui al precedente art. 6, per servizi e forniture nei settori speciali di importo pari o superiore ad euro 140.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all’art. 14, comma 2, lett. b), del Codice, ovvero alla soglia di cui all’art. 14, comma 2, lett. a), del Codice, per i servizi e le forniture non strumentali all’attività inerente i settori speciali.
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tra gli operatori iscritti nell’elenco di cui al precedente art. 6, per lavori di importo compreso tra euro 150.000,00 ed euro 1.000.000,00;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tra gli operatori iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 6, per lavori di importo superiore ad euro 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 2, lett. a) e b), del Codice.

**CAPO I - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 EURO PER SERVIZI E FORNITURE E A 150.000,00 EURO PER LAVORI.**

**ART. 24 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO**

**24.1.** Per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro o di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro la Società procede immediatamente, anche senza la preventiva consultazione di più operatori, con la decisione di contrarre, o atto equivalente, che contiene:

- a) l'indicazione dell'interesse aziendale che si intende soddisfare, rappresentando i motivi che rendono necessario o, comunque, opportuno l'acquisto o l'affidamento del servizio o dei lavori;
- b) l'oggetto dell'affidamento;
- c) l'importo;
- d) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
- e) l'indicazione del CIG o del CUP, se necessario;
- f) l'indicazione del RUP;
- g) il contratto collettivo applicabile al personale dipendente nell'attività oggetto dell'appalto.

Nella decisione di contrarre, o atto equivalente, la Società dà inoltre atto dell'eventuale acquisizione di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, la quale non è mai obbligatoria e costituisce confronto competitivo di offerte.

**24.2.** La decisione di contrarre è adottata:

- a) per gli affidamenti inferiori a euro 40.000,00 direttamente dal Direttore Generale oppure dall'Organo Amministrativo o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato;
- b) per gli affidamenti superiori a euro 40.000,00 direttamente dall'Organo Amministrativo o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato.

**24.3.** Il Direttore Generale o, in assenza, il Presidente o l'Amministratore Delegato, presenta un elenco al Consiglio di Amministrazione, trimestralmente o con periodicità coincidente con la prima convocazione utile, riportante gli affidamenti eseguiti nel periodo antecedente di cui al presente articolo.

**24.4.** Nelle procedure di affidamento di cui al comma 1, la Società, in applicazione dell'art. 53, comma 1, del Codice, non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del Codice. In casi debitamente motivati è facoltà della Società non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti affidati secondo le modalità di cui al comma 8.1. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale.

## **ART. 25 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE**

**25.1.** Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro la decisione di contrarre è sostituita da una comunicazione di affidamento, denominata Ordine di Acquisto (O.d.A.).

**25.2.** La procedura di affidamento viene avviata su richiesta dell'Ufficio competente che redige una R.d.A., in cui sono individuate le prestazioni principali, le clausole essenziali e l'importo del contratto.

**25.3.** All'approvazione e al perfezionamento dell'affidamento provvede il Direttore Generale, o l'Amministratore Delegato o, in sua assenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante un Ordine di Acquisto (O.d.A), con cui è comunicato a mezzo PEC l'avvenuto affidamento dell'operatore economico selezionato, che deve avere il seguente contenuto minimo:

- a) l'interesse aziendale che si intende soddisfare;
- b) l'oggetto e l'importo dell'affidamento;
- c) le clausole essenziali del contratto;
- d) il fornitore e le ragioni della sua scelta;
- e) l'indicazione del CIG;
- f) l'indicazione del RUP.

**25.4.** Il limite di spesa di cui al comma 1 non può essere eluso mediante il frazionamento artificioso di forniture di beni o di prestazioni di servizi, o di lavori, aventi natura omogenea.

**25.5.** Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro non si applica il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice.

**ART. 26 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI SOMMA URGENZA**

**26.1.** In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, il Direttore Generale – ovvero altro tecnico che si reca prima sul luogo – informano prontamente l'Amministratore Delegato, o in mancanza di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sui motivi dello stato di urgenza le cause che lo hanno provocato e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverlo.

**26.2.** Il Direttore Generale e, in mancanza di quest'ultimo, l'Organo Amministrativo dispone immediatamente quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pericolo, disponendo in particolare l'immediata acquisizione di servizi o forniture o di lavori entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pericolo, comunque nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla

**26.3.** Il Direttore Generale e/o l'Amministratore Delegato, o in sua mancanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Consiglio di Amministrazione che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata.

**26.4.** Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la sola parte eseguita.

**CAPO II - ACQUISIZIONE DI LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA 150.000,00 EURO E 1.000.000,00 EURO E DI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SINO AL VALORE DELLA SOGLIA PREVISTA DALL'ART. 14 DEL CODICE, OVVERO SINO A 143.000,00 NEI SETTORI ORDINARI.**

**ART. 27 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

**27.1.** Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e non superiore a 1.000.000,00 euro, nonché di servizi e forniture nei settori speciali o ordinari (quando la relativa disciplina sia applicabile alla Società) sino al valore della soglia prevista dall'art. 14 del Codice, la Società, ovvero il Comune di Andora, in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023, laddove trovi applicazione la Convenzione all'uopo stipulata con la Società in data 27 ottobre 2023, attiva una procedura negoziata senza bando ed all'uopo individua almeno cinque operatori da consultare, utilizzando prioritariamente l'elenco di operatori economici di cui al precedente art. 6 oppure attraverso indagini di mercato.

**27.2.** Prima dell'avvio della procedura, la Società adotta apposita determina a contrarre, la quale contiene:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche dei beni, dei servizi o delle opere che si intendono acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire per l'affidamento, con una sintetica indicazioni delle ragioni;
- i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito della consultazione degli elenchi o dell'indagine di mercato;
- i criteri per la comparazione delle offerte;
- le principali condizioni contrattuali;
- le clausole di salvaguardia delle pari opportunità di generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- il contratto collettivo applicabile al personale dipendente nell'attività oggetto dell'appalto.

**27.3.** Per l'individuazione degli operatori economici da invitare oppure da consultare nelle procedure di cui al primo comma, le indagini di mercato sono svolte nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Per l'effettuazione delle indagini di mercato la Società si avvale della piattaforma informatica "Traspare", pubblicando un avviso di indagine di mercato sul portale [www.amandora.traspare.com](http://www.amandora.traspare.com), nonché sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

**27.4.** La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto ed è di norma fissata in un periodo non inferiore a quindici giorni.

**27.5.** L'avviso deve indicare almeno: l'oggetto della prestazione; le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo stimato, con l'indicazione specifica degli eventuali costi della sicurezza non soggetti al ribasso (iva esclusa); i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-organizzativi ed economico finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva; il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura; i criteri di comparazione delle offerte, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente nell'attività oggetto dell'appalto.

**27.6.** La Società può in ogni caso individuare gli operatori economici da invitare mediante selezione dall'elenco di operatori economici di cui all'art. 6, suddivisi per rilevanza economica e categoria merceologica, prestando ossequio al principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, a meno che non si tratti di affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

## **ART. 28 – LETTERA DI INVITO**

**28.1.** La Società, ovvero il Comune di Andora in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 laddove trovi applicazione la Convenzione all'uopo stipulata con la Società in data 27 ottobre 2023, invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati mediante trasmissione di lettera di invito a presentare offerta. La lettera di invito è inviata tramite la piattaforma informatica "Traspare" e segue tutte le procedure indicate nel Manuale di utilizzo della piattaforma.

**28.2** La lettera di invito prevede un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Tale termine può subire variazioni in caso di richieste di chiarimenti.

**28.3.** Le offerte dovranno essere redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito, la quale dovrà indicare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo stimato quale corrispettivo, con l'indicazione specifica degli eventuali costi della sicurezza non soggetti al ribasso (iva esclusa);
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale, tecnico-organizzativi ed economico finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva o, nel caso di operatori economici selezionati dall'elenco di cui all'art. 22, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) le modalità e il termine per la presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

- e) i tempi di esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto tra quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice; nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito indica gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- g) la misura delle penali;
- h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i) le garanzie richieste;
- j) il nominativo del RUP;
- k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali e, se diverso da quello indicato nella lettera di invito, il contratto collettivo applicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 3 del Codice con la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art. 11 comma 4 del Codice;
- l) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;
- m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, con l'eventuale precisazione dello svolgimento della procedura in forma telematica;
- n) ogni altro elemento necessario per la definizione della natura e della qualità della prestazione richiesta.

In ogni caso le offerte dovranno contenere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

## **ART. 29 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**29.1.** Per gli affidamenti di cui all'art. 27, la Società ovvero il Comune di Andora, in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 laddove trovi applicazione la Convenzione all'uopo stipulata con la Società in data 27 ottobre 2023, procede all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice.

**29.2.** Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è nominata una Commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'eventuale anomalia.

**29.3.** La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

**29.4.** I membri della Commissione giudicatrice vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta non vincolante del Direttore Generale. Nell'atto di nomina viene individuato il soggetto che svolgerà le funzioni di Presidente e la durata massima assegnata per lo svolgimento dei lavori. I restanti membri (in numero di due o quattro) sono scelti di regola tra i dipendenti della Società in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della Commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la Società può scegliere il Presidente e i singoli componenti della Commissione anche tra funzionari di altre Amministrazioni o Società pubbliche o, in caso di documentata indisponibilità, tra soggetti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. Ai commissari esterni potrà essere riconosciuto e corrisposto un compenso per le partecipazioni alle riunioni.

**29.5.** La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Alle riunioni che saranno svolte in modalità telematica si applica il regolamento di AMA approvato con deliberazione n. 129 del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2020 e s.m. ed ii., per quanto compatibile.

**29.6.** La Commissione valuta congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta, che in base ad elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, possa risultare anormalmente bassa.

**29.7.** Salvo diversa motivata determinazione della Società, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

**29.8.** Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la comparazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della Società, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza.

**29.9.** Nelle procedure di affidamento di cui al presente articolo, la Società, ovvero il Comune di Andora in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 laddove trovi applicazione la Convenzione all'uopo stipulata con la Società in data 27 ottobre 2023, in applicazione dell'art. 53, comma 1, del Codice, di regola non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità e le forme di cui all'art. 106 del Codice. In casi debitamente motivati è facoltà della fondazione non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui al comma 1. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al cinque per cento dell'importo contrattuale.

**29.10.** All'esito della procedura negoziata senza bando, la Società, ovvero il Comune di Andora, in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 laddove trovi applicazione la Convenzione all'uopo stipulata con la Società in data 27 ottobre 2023, delibera di procedere all'affidamento con provvedimento conclusivo della procedura, adottato dal Consiglio di Amministrazione cui motiva in ordine alle proprie determinazioni sulla scelta dell'affidatario, con riferimento alle attività svolte a norma dei commi precedenti.

### **ART. 30 – REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO**

**30.1.** Per contrarre con la Società l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

**30.2.** La Società può richiedere, ai fini della partecipazione alla procedura, il possesso di ulteriori requisiti di idoneità professionale, tecnico-organizzativi ed economico finanziari determinati in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

**30.3.** Nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 11 le verifiche sui requisiti verranno esperite dalla Società nei confronti dell'aggiudicatario, sebbene le stesse potranno comunque essere estese anche ad altri partecipanti.

**30.4.** Qualora siano richiesti requisiti economici, finanziari e tecnico - professionali, la Società dovrà accertare anche il possesso dei medesimi secondo le modalità di cui all'art. 31.

## **ART. 31 – CONTROLLI**

**31.1.** Per forniture, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la Società procede alla stipula del contratto sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m. ed ii., attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. In tal caso, la Società procede in ogni caso prima della stipula del contratto:

- a) alla consultazione del casellario ANAC;
- b) alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- c) alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali, ove richiesti;
- d) alla verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la PA in relazioni a specifiche attività.

**31.2.** Per forniture, servizi e lavori di importo superiore a 40.000,00 euro la Società, ovvero il Comune di Andora, in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 laddove trovi applicazione la Convenzione all'uopo stipulata con la Società in data 27 ottobre 2023, procederà alle verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'aggiudicatario secondo le modalità di cui all'art. 99 del Codice.

**31.3.** Nei casi di cui al comma 1 e 2, la Società, ovvero il Comune di Andora, in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 laddove trovi applicazione la Convenzione all'uopo stipulata con la Società in data 27 ottobre 2023, effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Uffici delegati dal Direttore Generale stabiliscono le modalità di individuazione del campione su cui effettuare i controlli.

**31.4** Qualora, a seguito del controllo previsto dall'art. 99 comma 3-bis del Codice sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la Società, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese

eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

## **ART. 32 – CONTRATTO**

**32.1.** Nel caso di ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 11, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

**32.2.** I termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

**32.3.** I contratti affidati in applicazione del presente Regolamento sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi. E' in ogni caso facoltà della Società, ovvero il Comune di Andora in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 laddove trovi applicazione la Convenzione all'uopo stipulata con la Società in data 27 ottobre 2023, prevedere differenti modalità di stipula.

## **ART. 33 - ACQUISIZIONE DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 1.000.000 SINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA.**

17.1. Per gli affidamenti di lavori di valore superiore ad Euro 1.000.000 e sino alla soglia prevista dall'art. 14 del Codice, la Società, ovvero il Comune di Andora in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 laddove trovi applicazione in applicazione della Convenzione stipulata in data 27 ottobre 2023, attiva una procedura negoziata senza bando e individua almeno dieci operatori da consultare, utilizzando prioritariamente l'elenco di operatori economici di cui al precedente art. 6 oppure attraverso indagini di mercato.

17.2. Fatta eccezione per il numero di operatori da consultare (dieci), trova applicazione la disciplina prevista dagli artt. 11 e segg. della Parte II.

## **ART. 34 - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO – NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.**

**34.1.** Il controllo sull'esecuzione di ogni contratto di appalto è svolto dal RUP secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato I.2 del Codice e dal precedente art. 4.

**34.2.** Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del contratto (D.E.C.) o del Direttore dei Lavori (D.L.), del coordinatore in materia di salute e di sicu-

rezza durante l'esecuzione previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità.

**34.3.** Il Direttore dell'Esecuzione del contratto o il Direttore dei Lavori deve essere dotato di idonea professionalità per lo svolgimento del predetto incarico e, di norma, viene individuato nel personale tecnico dell'Unità Operativa/Ufficio Tecnico di AMA, il quale si rapporta con il RUP per l'accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni e per il controllo degli aspetti di carattere tecnico-contabile dell'appalto, in conformità della documentazione contrattuale.

**34.4.** I controlli sull'esecuzione contrattuale si concludono con la compilazione del certificato di collaudo o di conformità, con riferimento alle caratteristiche proprie del singolo appalto e con modalità idonee ad accertare il rispetto delle condizioni pattuite. Il RUP, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, rilascia il certificato di pagamento.

## **ART. 35 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

**35.1.** I pagamenti inerenti le prestazioni effettuate sono disposti nel termine indicato dal contratto, previa acquisizione del DURC regolare e della posizione di correttezza fiscale presso l'Agenzia delle Entrate (qualora necessario) del fornitore, in assenza di contestazioni e/o contenzioso, a decorrere dalla data di emissione di regolare esecuzione di cui al precedente art. 34, fatti salvi gli eventuali pagamenti in acconto da effettuarsi entro i termini contrattualmente previsti.

**35.2.** Per i pagamenti superiori ad euro 5.000,00, la Società provvede a svolgere la procedura prevista dall'art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.

19.3. La Società procede all'applicazione delle norme inerenti il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed ii., da parte dell'appaltatore e dell'eventuale filiera dell'appalto.

## **PARTE IV – NORME FINALI**

### **ART. 36 – TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati raccolti per le procedure oggetto del presente Regolamento sono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa italiana di recepimento.

**ART. 37 - NORME DI RINVIO**

**37.1.** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano i principi e le norme previsti nel Codice e nelle sue disposizioni attuative oltreché tutte le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

**37.2.** Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme imperative europee, statali o regionali che dispongano in modo diverso da quanto previsto dal Regolamento medesimo.

**37.3.** In particolare, le soglie di acquisizione previste dal presente Regolamento debbono intendersi automaticamente sostituite da quelle contenute nella eventuale disciplina sopravvenuta.

**ART. 38 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Le eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

**ART. 39 – ENTRATA IN VIGORE**

39.1. Il presente Regolamento e le successive modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul proprio sito istituzionale della Società, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

39.2. Il presente Regolamento abroga e rende inapplicabili le precedenti regolamentazioni interne in materia, divenendo applicabile a tutte le procedure di affidamento avviate dopo la data di entrata in vigore del Regolamento stesso.